



17979/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 09/04/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENNARO MARASCA

Dott. SILVANA DE BERARDINIS

Dott. CARLO ZAZA

Dott. GABRIELE POSITANO

Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

- Presidente - SENTENZA
N. 188

- Consigliere -

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 582/2014

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PUZZELLO ASSUNTA N. IL 17/04/1943

avverso l'ordinanza n. 78/2013 TRIB. LIBERTA' di TRANI, del
03/10/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Francesco Salzano, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per rinuncia.

RITENUTO IN FATTO

1. Puzzello Assunta, quale legale rappresentante dell'ente Ecclesiastico Casa di Procura Istituto Ancelle della Divina Provvidenza, propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale della libertà di Trani che ha confermato il decreto di convalida di sequestro preventivo emesso dal gip di Trani il 26 luglio 2013; tale decreto veniva emesso nel procedimento a carico della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza - Opera Don Uva. Tra il resto, venivano sequestrati anche tre rapporti di conto corrente e deposito titoli intestati alla Casa di Procura Istituto Ancelle della Divina Provvidenza.

2. PUZZELLO Assunta propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

- a. violazione dell'articolo 125 del codice di procedura penale per l'assenza fisica della motivazione nel provvedimento ablativo genetico;
- b. violazione dell'articolo 63, comma 2, del codice di procedura penale con riguardo alle sommarie informazioni testimoniali rese da Puzzello Assunta in data 2 agosto 2013;
- c. inosservanza del combinato disposto di cui agli articoli 324 e 309, comma nove, del codice di procedura penale ove la motivazione del provvedimento impugnato si fonda su un'ipotesi accusatoria diversa da quella ipotizzata dal pubblico ministero nella richiesta di sequestro preventivo;
- d. violazione degli articoli 2 legge 25 marzo 85 numero 222, 7 legge 121-1985 e 7 della costituzione, ove l'ordinanza gravata, reputando inesistente l'ente ecclesiastico in parola, opera un indebito sindacato nell'ordine religioso.

L'8 aprile 2014 è pervenuta via fax dichiarazione di rinuncia al ricorso, effettuata dal nuovo difensore nominato avv. Sisto, con allegata procura speciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Innanzitutto, si deve rilevare la non ritualità della rinuncia, in quanto effettuata da procuratore speciale non abilitato; tra le facoltà concesse all'avv. Sisto, infatti, non risulta quella di rinunciare al ricorso o ai motivi di cassazione.
2. Ciò premesso, occorre rilevare che gli avv.ti Carobello e Di Terlizzi risultavano sforniti di procura speciale per la proposizione del ricorso e che è inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Sez. 2, n. 31044 del 13/06/2013, Scaglione, Rv. 256839; in motivazione la Corte ha precisato che nel caso di specie, non può essere concesso il termine di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ.).
3. Il problema dell'applicabilità, nel procedimento penale, dell'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. si era posto proprio in tema di richiesta di riesame del provvedimento applicativo del sequestro preventivo (Sez. 5, n. 10972 del 11/01/2013, Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, Rv. 255186) ed è stato nuovamente affrontato, di recente, da questa stessa sezione (Sez. 5, 12.12.2013, Siccone, n.12220-14), la quale ha ribadito che nessuna norma del codice di procedura penale prevede che il giudice sia tenuto, a fronte di una carente rappresentanza od assistenza, ad assegnare alla parte un termine per "sanare" tale carenza (v. anche Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013, Stan, Rv. 255445; conf. Sez. 5, n. 15308 del 21/01/2009, Picierro, Rv. 243603; Sez. 5, n. 23676 del 19/05/2005, Tosato, Rv. 231911).
4. L'esigenza di ordine sistematico sopra indicata, dunque, è pienamente assicurata dal principio generale secondo cui per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico vale la regola di cui all'art. 100 cod. proc. pen., mentre rende inapplicabile, alle ipotesi in esame, la disciplina di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. Sez. 5, 12.12.2013, Siccone, n.12220-14).
5. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.




p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9/04/2014

Il Consigliere estensore
Paolo Giovanni Demarchi Albengo



Il Presidente
Gennaro Marasca



Depositata in Cancelleria
Roma, li 29 APR. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Lucia SCHIAVONE